

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 23

Oggetto: Prestazioni sottoposte a condizioni reddituali

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA (seduta del 10.12.2002)

Vista la legge 30.12.91, n. 412, che stabilisce che l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che condizionano la misura ed il diritto alle prestazioni pensionistiche;

Considerato che nel corso dell'anno 2001 l'Istituto ha acquisito circa 5.200.000 dichiarazioni reddituali relative agli anni 1999, 2000 e 2001;

Considerato altresì che nello scorso ottobre l'Istituto ha inviato a circa 1.600.000 pensionati le lettere di sollecito per il rilascio delle dichiarazioni reddituali per gli anni 1999/2000 e 2001 presso i CAF ovvero presso le Sedi INPS;

Tenuto conto che da una comunicazione del Direttore Generale riferita all'operazione RED per gli anni 1996, 1997 e 1998, si ha notizia che 230.000 pensionati non hanno ancora ritrasmesso, nonostante il sollecito effettuato dall'Istituto nel 2001, le dichiarazioni reddituali relative agli anni in questione;

Rilevato inoltre che da una verifica campionaria, svolta presso le Sedi (una del Nord, una del Centro ed una del Sud), è risultata una notevole incidenza sulle mancate risposte di indirizzi errati, di pensionati che vivono soli, di pensionati molto anziani,

DELIBERA

I seguenti indirizzi agli Organi di Gestione:

- provvedere in modo tempestivo all'effettuazione dei controlli sui dati reddituali a consuntivo per l'anno 2002 nei confronti dei beneficiari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, compresi i destinatari dell'art. 38 della legge 28.12.2001 n. 448;

➤ procedere nei confronti dei 230.000 pensionati che non hanno risposto al sollecito, ipotizzando una procedura di intervento che potrebbe articolarsi nelle seguenti fasi successive:

- 1) verificare gli indirizzi dei soggetti in questione tramite collegamento con le Anagrafi comunali;
- 2) inviare un avviso ai pensionati tramite raccomandata, dando un termine per la riconsegna del mod. RED;
- 3) rideterminare l'importo della prestazione in pagamento nel caso di mancata risposta, prevedendo l'attivazione di una procedura che consenta l'immediato ripristino della pensione nell'importo originario, qualora il pensionato dimostri di avere diritto all'integrazione.

Visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)